



COMUNE DI ULASSAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 del 27/02/2019	Oggetto: Convenzione con il Comune di Ilbono per utilizzo personale dipendente ai sensi dell'art. 1. comma 557, Legge n. 311/2004 e art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004. Approvazione schema convenzione.
--------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ing. Serra Gian Luigi	Si	
Vicesindaco	Orrù Antonello		Si
Assessore	Boi Roberto	Si	
Assessore	Pilia Alberto	Si	
Assessore	Rossi Paoletta	Si	

Presenti: **4**
Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia** .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ulassai, con nota prot. n. 738 del 19/02/2019 a firma del Sindaco, ha presentato richiesta di poter utilizzare le prestazioni lavorative del dipendente del Comune di Ibono Dott. Piero Giorgio Casu con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D per lo svolgimento e la gestione di attività lavorativa presso il servizio Affari Generali;

DATO ATTO che il Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D dipendente del Comune di Ibono ha espresso la propria disponibilità ad effettuare la propria prestazione lavorativa presso il Comune di Ulassai, nel rispetto dei limiti delle 48 ore settimanali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

RILEVATO che i Comuni interessati dalla convenzione hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e dato atto che la "ratio" della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

DATO ATTO che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico e, pertanto, è vigente nell'ordinamento giuridico e deroga alla normativa di carattere generale imposta dall'art. 36 del D.lgs. 165/2001, prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

VISTI

- il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del 25/05/2005, parere Corte dei Conti – Sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata "non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti";
- la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016 dove viene fatta un'esemplificazione esaustiva sulle modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un ente diverso da quello di appartenenza, anche con riferimento al computo dei costi sulla spesa di personale;
- la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise che si sofferma sulle varie forme di "scavalco": condiviso e d'eccedenza (come nella fattispecie in argomento);

PRESO ATTO che a tali principi è ispirata anche la disposizione contrattuale (art. 14 CCNL comparto Regioni – Autonomie locali, quadriennio normativo 2002/2005 del 22/01/2004) che al comma 1 prevede: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ilbono n. 16 del 26.02.2019 di autorizzazione alla prestazione lavorativa del dipendente Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D, posizione economica D3, presso il Comune di Ulassai;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 6 (sei) articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi a votazione palese,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Ilbono e Ulassai che allegata sotto la lett. A al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la prestazione lavorativa si svolgerà per un massimo di n. 48 ore settimanali, come di seguito determinata, e nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d'intesa con il Comune di Ilbono ed il consenso del lavoratore interessato con il quale viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente: 30 ore presso il Comune di Ilbono e 6 ore presso il Comune di Ulassai, oltre max n. 6 ore al di fuori delle 36 ore settimanali;

DI STABILIRE la durata della convenzione dal 01/03/2019 al 31/08/2019, salvo proroga, secondo le modalità riportate nella convenzione;

DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario nell'ambito delle rispettive competenze;

DI DARE ATTO che ogni onere finanziario derivante dal presente atto sarà a totale carico del Comune di Ulassai;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Gian Luigi Serra	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Maria Chiara Murgia
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27/02/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 27/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **06/03/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Ulassai, 06/03/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia